

COMMISSIONE

DIRETTIVA 93/72/CEE DELLA COMMISSIONE

del 1° settembre 1993

recante diciannovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/21/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 28 e 29,

considerando che l'allegato I della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di sostanze pericolose e specifica inoltre le procedure di classificazione e di etichettatura per ciascuna sostanza; che la direttiva 92/32/CEE del Consiglio⁽³⁾ ha modificato le disposizioni relative alla classificazione ed all'etichettatura delle sostanze pericolose;

considerando pertanto che è necessario rivedere la classificazione di talune sostanze dell'allegato I ed includere inoltre nell'allegato, se del caso, il numero CEE;

considerando che la Germania ha chiesto una modifica dell'etichettatura di un certo numero di sostanze e lo ha notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE, modificata dalla direttiva 79/831/CEE⁽⁴⁾;

considerando che dall'esame dell'elenco delle sostanze pericolose comprese nell'allegato I risulta che detto elenco deve essere adattato alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi con il parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico — eliminazione

degli ostacoli tecnici al commercio di sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 67/548/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri attuano, entro e non oltre il 1° luglio 1994, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

(¹) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

(²) GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 20.

(³) GU n. L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1.

(⁴) GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10.